



COMUNE DI VILLA LAGARINA
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DETENZIONE CANI

Approvato con delibera del C.C. n. 59 dd. 29.11.2006
Modificato con delibera del C.C. n. 18 dd. 09.05.2012
Modificato con delibera del C.C. n. 45 dd. 14.05.2012
Modificato con delibera del C.C. n. 54 dd. 22.12.2014

INDICE

INDICE	-	pag.	2
ART. 1	-	pag.	3
ART. 2	-	pag.	3
ART. 3	-	pag.	3
ART. 4	-	pag.	3
ART. 5	-	pag.	3
ART. 6	-	pag.	3
ART. 7	-	pag.	3
ART. 8	-	pag.	3
ART. 9	-	pag.	4
ART. 10	-	pag.	4
ART. 11	-	pag.	4
ART. 12	-	pag.	4
ART. 13	-	pag.	4

Art. 1

1. Le presenti norme disciplinano gli obblighi e comportamenti di cittadini detentori di cani nel territorio comunale di Villa Lagarina, in particolare per quanto riguarda la quiete pubblica.

Art. 2

1. La detenzione di cani non deve essere pregiudiziale alla salute umana, né recare disturbo o molestia al vicinato ovvero a passanti sulla pubblica via, o su aree private adibite ad uso pubblico.

Art. 3

1. Al verificarsi degli inconvenienti di cui all'art. 2, a seguito di esposto scritto, il Sindaco sentiti l'ufficio sanitario veterinario e la polizia municipale, può disporre accertamenti di natura sanitaria e tecnica da parte di personale qualificato sulle condizioni di detenzione degli animali in questione, al fine di applicare sanzioni amministrative, ordinanze specifiche e disposizioni per l'allontanamento coatto del cane.

Art. 4

1. E' vietato lasciar vagare liberi i cani per le strade, piazze pubbliche, parchi e giardini, aree private aperte all'uso pubblico, nonché di consentire agli stessi di uscire liberamente o dal luogo di detenzione, incustoditi.

2. Se condotti in pubblici esercizi o su mezzi di trasporto pubblico, per gli stessi è reso obbligatorio l'uso della museruola e del guinzaglio.

3. E' fatto inoltre divieto di introdurre cani negli esercizi commerciali, nei locali ove si eserciti la produzione e la manipolazione di alimenti e bevande. Inoltre è vietato introdurre cani presso ambulatori medici.

Art. 5

1. All'esterno della proprietà in cui è detenuto o sono detenuti cani, deve essere apposto ben visibile il cartello recante la scritta "Attenti al cane".

Art. 6

1. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore, da caccia e da tartufo quando vengono rispettivamente utilizzati per tali attività, nonché i cani delle forze dell'ordine, dei non vedenti nel loro specifico servizio, di altre persone diversamente abili.

Art. 7

1. E' fatto obbligo di condurre i cani nelle vie e piazze pubbliche con il guinzaglio. E' vietato l'accesso di cani a parchi e giardini pubblici ad esclusione di cani da accompagnamento per non vedenti e persone diversamente abili.

Art. 8

1. E' severamente vietato imbrattare vie e piazze pubbliche o aree private aperte all'uso pubblico con deiezioni canine. Chiunque conduca cani nei luoghi citati è obbligato a munirsi di apposita paletta e contenitore o di idonea attrezzatura atta all'asporto e smaltimento delle deiezioni.

Art. 9

1. I cani trovati vaganti verranno accalappiati da apposito servizio comprensoriale e condotti presso il canile di Rovereto a disposizione degli aventi diritto ai quali verrà successivamente elevata una sanzione amministrativa.
2. In mancanza di interessamento, i cani verranno consegnati ad associazioni protezionistiche o a privati che ne facciano espressa richiesta.

Art. 10

1. I cittadini che intendono sopprimere i propri animali devono servirsi del servizio veterinario pubblico o di professionista abilitato di fiducia.

Art. 11

1. Il Comune istituisce un'area per la sgambatura dei cani nello spazio pubblico verde con accesso nella parte terminale di via Mons. Gosetti e confinante con il rio Molini di Nogaredo.
2. L'area è recintata, chiusa da un cancello e dotata di attrezzature minime (panchine, abbeveratoio, cestini, distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni).
3. L'area è incustodita e l'accesso libero a tutti i cani e ai loro accompagnatori.
4. All'interno dell'area valgono le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia.
5. Nell'area vigono i seguenti obblighi:
 - chiusura del cancello d'accesso;
 - rispetto e mantenimento della pulizia dell'area;
 - raccolta immediata delle deiezioni e deposito negli appositi contenitori;
 - consapevolezza sul fatto che nell'area ci sono o possono entrare altri cani;
 - valutazione del grado di socialità del proprio cane;
 - museruola in caso di tendenza all'aggressività;
 - divieto di introduzione di cani femmina nel periodo del calore;
 - divieto di introduzione di cani se malati o in cattiva salute;
 - custodia permanente del proprio cane;
 - ricopertura di eventuali buche scavate dal proprio cane;
 - divieto di usare giochi "di lancio" (palla, fresbee, etc.) in presenza di altri cani.
6. La funzione di vigilanza sull'area è demandata alla polizia municipale e al personale del servizio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 12

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento si ritiene opportuno prevedere un unico tipo di sanzione che va da un minimo di Euro 50,00.= ad un massimo di Euro 200,00.=, secondo i criteri previsti dalla L. 24/11/1981 n. 689.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata l'ordinanza n° 30 dd. 09.06.2006.

Art. 13

Oltre alle norme del presente regolamento la materia rimane regolamentata dagli articoli 672, 727 e 659 del codice penale e dalla Convenzione Europea sulla protezione degli animali ratificata con legge 14.10.1985 n° 623.